

CASS. CIV. SEZ. III del 12/03/2008 N 6609. DELLE CAMBIALI PERSE DAL CREDITORE.

TEMA CENTRALE DELLA VICENDA IN ESAME DIBATTUTA IN TRE GRADI DI GIUDIZIO E' LA RESPONSABILITA' DEL CREDITORE-PORTATORE DEL TITOLO CAMBIARIO IN CASO DI SMARRIMENTO COLPEVOLE DEL TITOLO STESSO.

LA S.C. HA CONFERMATO LA SENTENZA DEL GIUDICE D' APPELLO CHE SANCIVA LA COLPEVOLEZZA DEL CREDITORE CAMBIARIO-GIRATARIO DEL TITOLO, RICORRENTE NEL GIUDIZIO *DE QUO*, PER AVER SMARRITO I TITOLI CAMBIARI SENZA TUTTAVIA CHIEDERE L'AMMORTAMENTO DEGLI STESSI, COSI' PRECLUDENDO AL DEBITORE CONVENUTO GIRANTE DEI TITOLI CAMBIARI, LA POSSIBILITA' DI RIVALERSI SUI PRECENTI GIRANTI IN VIA DI REGRESSO MEDIANTE ESERCIZIO DELL'AZIONE CAMBIARIA.

VIENE RIBADITO NELLE MOTIVAZIONI DEL SUPREMO COLLEGIO IL PRINCIPIO CHE IL CREDITORE, IMPEDENDO DI FATTO AL DEBITORE L'ESERCIZIO DI UNA PIU' RAPIDA ED EFFICACE AZIONE PER TUTELA DEI SUOI DIRITTI E INTERESSI, ESSENDO ORMAI DECORSO IL TERMINE DI PRESCRIZIONE, DEBBA SUBIRE LE CONSEGUENZE NEGATIVE DEL PROPRIO COMPORTAMENTO NEGLIGENTE, INIBENDOGLI QUINDI LA PROCEDIBILITA' ALL'AZIONE CAUSALE RICHIESTA IN BASE ALL' ART.66 LEGGE CAMBIARIA, SECONDO IL QUALE IL PORTATORE NON PUO' ESERCITARE L'AZIONE CAUSALE, OSSIA QUELLO DERIVANTE DAL RAPPORTO SOTTOSTANTE E CAUSALE CHE HA DATO ORIGINE ALLE GIRATE STESSE, SE NON OFFRENDO LA RESTITUZIONE DELLA CAMBIALE AL DEBITORE O DEPOSITANDOLA PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE COMPETENTE.

P.B.